

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 76 del 29.10.1996

ART . 1

OGGETTO: Il presente regolamento disciplina l'ammissione e la permanenza di cittadini stranieri extracomunitari presso il Centro di accoglienza di proprietà comunale sito in Via Matteotti, costituito da due strutture prefabbricate in legno.

Il Centro di accoglienza di Villa Guardia è definito "Centro di seconda accoglienza".

ART . 2

SCOPI: Scopo del Centro di Accoglienza è quello di accogliere cittadini stranieri extracomunitari, in quanto privi di dimora e fino al momento in cui essi avranno reperito un alloggio decoroso, assicurando agli stessi l'alloggio ed i relativi servizi.

Il numero delle persone da accogliere non può essere superiore a 4 per ogni struttura; solo in presenza di nuclei familiari con figli esso può essere elevato facendo attenzione a non creare situazioni di inabitabilità.

ART . 3

AMMISSIONE: L'ammissione al centro è stabilita con provvedimento della Giunta comunale, a seguito di richiesta scritta presentata direttamente dagli interessati, o per il tramite della Commissione Sociale di Villa Guardia o della C.R.I. sottocomitato di Uggiate Trevano, in quanto associazione umanitaria presente sul territorio.

La richiesta deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata.

La Giunta Comunale per le sue decisioni farà riferimento ai criteri di cui al successivo art. "Requisiti per l'ammissione".

ART . 4

REQUISITI PER L'AMMISSIONE: Nel Centro di accoglienza possono ottenere l'alloggio i cittadini extracomunitari che:

- a) siano in possesso di regolare permesso di soggiorno non a scopo turistico;
- b) svolgono regolare attività lavorativa, possibilmente da lavoro dipendente;
- c) siano privi di idoneo alloggio.

La Giunta comunale nel valutare le richieste darà la precedenza, nei limiti del possibile, ai nuclei familiari con minori a carico.

ART . 5

FORMA DELLA CESSIONE: l'alloggio viene assegnato con un "Contratto di cessione d'uso", che contemplerà l'uso dei locali, dell'arredamento in dotazione al Centro e dell'area di pertinenza.

Il singolo ospite dovrà condividere l'uso della struttura e di quanto in essa contenuto, di proprietà comunale, con gli altri ospiti, fatta eccezione per i nuclei familiari che avranno l'uso esclusivo della propria camera o, in presenza di prole, della singola struttura.

ART . 6

CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE: quale corrispettivo per l'uso dei locali assegnati l'ospite dovrà corrispondere un importo mensile la cui entità e modalità di versamento saranno stabilite dalla Giunta comunale, tenendo conto dei corrispettivi in uso nel territorio, sulla base di perizia tecnica.

ART . 7

RIMBORSO SPESE: ciascun ospite è tenuto al pagamento delle utenze relative ad acqua, luce, gas e raccolta rifiuti, a seconda delle modalità fissate dalla Giunta comunale.

Le spese di manutenzione ordinaria, sia dell'immobile che delle attrezzature (caldaia, elettrodomestici, etc.), sono a carico di ciascun ospite e da questo dovranno venire rimborsate qualora verranno sostenute dal Comune; pure a carico degli ospiti è la buona tenuta dell'area di pertinenza e, pertanto, le conseguenti spese saranno a loro carico.

In apposito documento la Giunta comunale fisserà in dettaglio le manutenzioni ordinarie da porre a carico degli ospiti.

ART . 8

CAUZIONE: l'ospite, al momento della firma del contratto d'uso, dovrà versare al comune una cauzione, la cui entità sarà fissata con provvedimento della Giunta comunale in conformità a quanto previsto dalla legge n. 392 del 27/07/1978.

ART. 9

OBBLIGHI DELL'OSPITE: ogni occupante il Centro è tenuto al rispetto del presente regolamento. Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli altri occupanti e dovrà osservare l'allegato "Disciplinare d'uso dei Centri di Accoglienza".

Non è permesso ospitare per più giorni altre persone, anche se familiari, senza averne dato tempestivo preavviso al Comune e senza averne ricevuto da quest'ultimo l'autorizzazione scritta.

Dovrà avere in massima cura i beni e le attrezzature del centro e risponderà per ogni danno causato direttamente od indirettamente da propri atti od omissioni.

ART. 10

DECADENZA DEL DIRITO D'USO: il contratto fisserà i termini per il rinnovo o per l'estinzione. Comunque il cittadino extracomunitario non potrà più essere ospitato presso il Centro in caso di:

- a) mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
- b) mancato pagamento della quota mensile per più di due mesi;
- c) mancato rimborso delle spese anticipate dal Comune;
- d) reiterata l'ospitalità concessa ad altri senza averne ricevuta l'autorizzazione;
- e) reati di qualsiasi natura in contrasto con le leggi vigenti;
- f) allontanamento di sua iniziativa e non comunicato che si è protratto oltre la scadenza del contratto;
- g) non osservanza di una delle norme del presente regolamento.

ART.11

RECESSO DEL CONTRATTO: l'ospite può recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta ed indirizzata al Sindaco.

Dopo verifica della regolarità dei pagamenti e delle buone condizioni della struttura si provvederà, se del caso, alla restituzione della cauzione a suo tempo versata.

ART. 12

NORMA TRANSITORIA: all'entrata in vigore del presente regolamento si provvederà a regolarizzare la posizione dei cittadini extracomunitari già presenti nel Centro.

Al riguardo verrà esaminato in modo non vincolante il requisito di cui all'art. "Requisiti per l'ammissione" riguardante la posizione lavorativa, nel senso che la Giunta comunale potrà considerare un ragionevole periodo transitorio per la sua regolarizzazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA.

DISCIPLINARE D'USO DEI CENTRI D'ACCOGLIENZA

Il presente "Disciplinare d'uso" od anche "regolamento per la casa" ha lo scopo di rendere confortevole il convivere degli ospiti e di mantenere l'immobile in buono stato.

Gli ospiti sono quindi tenuti ad osservare con scrupolo le seguenti norme:

1. I sacchi delle immondizie dovranno essere messi negli appositi contenitori posti all'esterno dell'abitazione.. È VIETATO mettere nei sacchi o gettare nei contenitori ceneri calde, bottiglie di plastica o di vetro, vetri di qualsiasi tipo, liquidi, oggetti pesanti, voluminosi od inquinanti.
2. l'area di pertinenza (giardino) deve essere tenuta pulita da ogni tipo di rifiuto; gli spazi ricoperti con ghiaietto o selciato devono restare privi di erba, mentre gli spazi a verde devono essere regolarmente falciati ed accuditi con cura.
3. E' VIETATO:
 - a) gettare nello scarico dei gabinetti oggetti o materie che possano produrre intoppi; eventuali interventi o riparazioni che si rendessero necessari a causa della trasgressione di questo divieto saranno ad esclusivo carico dell'ospite;
 - b) incollare poster ed appendere quadri sulle pareti dei vani assegnati, o altrimenti imbrattarle;
 - c) suonare strumenti musicali od esercitarsi nel canto prima delle 8 del mattino e dopo le 20 di sera; tenere, qualsiasi momento del giorno e della notte, apparecchi televisivi e radiofonici ad un volume tale da disturbare gli altri ospiti ed i vicini;
 - d) depositare presso l'entrata dell'immobile qualsiasi oggetto ed in particolare scatole, imballaggi, casse di bottiglie, vasi con fiori o piante, sci, biciclette, motorini, carrozzelle, etc.; viene fatta eccezione per un tavolino e sedie purchè non siano di intralcio al passaggio ed abbiano un aspetto decoroso;
 - e) accendere stufe, cucine economiche, caminetti, ecc. servendosi di petrolio o di altre materie particolarmente infiammabili;

- f) manomettere le caldaiette del gas, i contenitori ENEL, gas ed acqua; in caso di guasto avvertire tempestivamente il Comune che provvederà alle riparazioni necessarie, addebitandone agli ospiti i relativi costi.
- 4. L'ospite dovrà:
 - a) Pulire periodicamente pareti e soffitti;
 - b) Accudire alla manutenzione dell' area esterna di pertinenza ed alla relativa pulizia;
- 5. L'installazione di qualsiasi attrezzatura, sia interna che esterna, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, il quale, qualora venga interessata la struttura, potrà far eseguire direttamente i lavori, con addebito delle conseguenti spese, o potrà richiederne l'esecuzione a ditte specializzate sotto il suo controllo.
- 6. I seguenti lavori di manutenzione periodica saranno eseguiti direttamente dal Comune, con addebito delle spese conseguenti:
 - a) pulizia, quando si rendesse necessaria, degli scarichi interni e dei pozzetti esterni;
 - b) revisione annuale delle caldaiette a gas;
 - c) se esistenti, svuotatura periodica delle vasche biologiche.
- 7. A carico dell'ospite sono le piccole manutenzioni e tutte le riparazioni rese necessarie da incuria e da danni verso la struttura, nonché dall'uso degli impianti e delle attrezzature di proprietà del Comune.